



Comune di COLCERESA

Provincia di Vicenza

AREA DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 12/10/2021

Oggetto:

PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO E.R.P. ANNO 2021 PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto con legge 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalità di esercizio delle funzioni di E.R.P. da parte delle aziende territoriali A.T.E.R., che dei comuni;
- con l'approvazione del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica del 10 agosto 2018 n. 4, in attuazione della predetta legge n. 39/2017, viene disciplinato nello specifico l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie, la modalità di assegnazione e il calcolo del canone di locazione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2020 con la quale è stata approvata la convenzione triennale con l'Ater della provincia di Vicenza, delegando a quest'ultima la predisposizione del bando e l'istruttoria delle domande così come la formazione della graduatoria;

RICHIAMATE la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 07.10.2020 con la quale sono state approvate:

- le percentuali obbligatorie previste dall'art. 2 del regolamento regionale 4/2018 e dall'art. 30, comma 1, della L.R. 39/2017;
- le condizioni per le quali assegnare un punteggio integrativo ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento attuativo della Legge n. 4/2018;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) della legge regionale 39/2018 i comuni provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante bando di concorso da pubblicarsi annualmente;

PRESO ATTO del che è stato aggiornato ad euro 20.180,00, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 39/2017, il valore dell'ISEE-ERP ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2021;

PREDISPOSTO il bando ERP anno 2021 in conformità al bando tipo consegnato dall'ATER provincia di Vicenza, allegato al presente provvedimento;

STIMATO sulla base dell'affluenza attesa, collocare tra il 11/10/2021 e il 11/11/2021 il periodo di tempo utile per l'inserimento delle domande degli alloggi Erp, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma web messa a disposizione dalla regione, così come prevede l'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017;

VISTI:

- la deliberazione nr. 66 del 23.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021, 2022 e 2023 e successive variazioni;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2021 e n. 7 del 03/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per il triennio 2021-2022-2023 che assegna risorse finanziarie e obiettivi ai responsabili di area;
- il decreto del sindaco nr. 19 del 31.12.2020 con il quale sono stati individuati i responsabili di posizione organizzativa fino al 31.12.2021;
- il regolamento di contabilità del Comune di Colceresa approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 35 del 30.06.2020;

- lo statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio del commissario prefettizio nr. 1 del 06.03.2019;

VISTO che ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del decreto legislativo nr. 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge nr. 208/2015;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, della regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 50/2016, la Legge 135/2012 "Spending Review";

D E T E R M I N A

1. di indire il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP – anno 2021 predisposto in conformità al bando tipo consegnato dall'ATER della Provincia di Vicenza, come da allegato A alla presente determinazione;
2. di fissare tra il 11/10/2021 e il 11/11/2021 il periodo di tempo utile per l'inserimento delle domande degli alloggi Erp, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma web messa a disposizione dalla regione, così come prevede l'art. 24, comma 6 della legge regionale n. 39/2017;
3. di stabilire che la pubblicazione del bando venga effettuata con:
 - a. affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Colceresa ;
 - b. diffusione telematica sul sito web del Comune di Colceresa, sul sito internet dell' ATER, e sulla piattaforma informatica regionale;
4. di darne comunicazione, con apposita nota informativa, ai cittadini che hanno presentato domanda in occasione dell'ultimo bando di concorso pubblicato;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nel sito comunale voce "Amministrazione trasparente" ai sensi del Dlgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE AREA

Maria Rita Zampieri
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3.11.2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad **€ 20.180,00**;
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affilati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
 - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00punti 5
 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00punti da 5 a 1
 - presenza di persone anziane di età:
 - compresa fra anni 65 e anni 75punti da 1 a 3
 - oltre i 75 annipunti 3
 - presenza di persone con disabilità:
 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)punti 3
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)punti 5
- (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
- genitore solo con figli a carico:
 1. per figli minorenni:
 - da 1 a 3punti da 2 a 5
 - oltre i tre figlipunti 5
 2. per figli maggiorenni:
 - da 1 a 3punti da 1 a 3
 - oltre i tre figlipunti 3
 - nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
 1. senza figlipunti 3
 2. con figli minori di età inferiore a quattro annipunti 7
 3. con figli minori di età superiore a quattro annipunti 5
 - residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
 - da dieci a trenta annipunti da 2 a 7
 - oltre i trenta annipunti 7
 - emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenzapunti 2
 - anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 annipunti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

- condizioni abitative improprie dovute a:
 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimorapunti 10
 2. coabitazione con altro o più nuclei familiaripunti 1
 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motoriopunti 2

4. sovrano accantonamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando:

da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14).....

5. alloggio antigienico.....

- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempimento contrattuale fatte salve le previsioni della normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate.....punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno.....punti 14

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

4) Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dal 11/10/2021 al 11/11/2021

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n.39/2017.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i., tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

data _____

F.to _____